FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0107/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0095/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Serena Callipari - Componente
Giammaria Camici - Component
Giuseppe Rotondo - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9088/1366pfi25-26/PN/GC/am del 20 ottobre 2026 e depositato il 21 ottobre 2026, nei confronti del sig. Luigi Cremascoli, nonché della società ASD Sant'Angelo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 9088/1366pfi25-26/PN/GC/am del 20 ottobre 2026 e depositato il 21 ottobre 2026, nei confronti di:
1) Luigi Cremascoli, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant Angelo: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 99 delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società Piacenza Calcio 1919 SSD a r.l. la somma relativa al premio di formazione tecnica per il calciatore sig. Simone Confalonieri, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 1047 del 7.4.2026, comunicata alla società A.S.D. Sant Angelo a mezzo pec del 7.4.2026; nonché ancora per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, alla società Piacenza Calcio 1919 SSD a r.l. la somma relativa al premio di formazione tecnica del calciatore sig. Andrea Prandini, accertata dalla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale con decisione n. 1053 del 7.4.2026, comunicata alla società A.S.D. Sant Angelo a mezzo pec del 7.4.2026;
2) ASD Sant Angelo, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi Cremascoli.

La posizione del sig. Luigi Cremascoli e l'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e l'ASD Sant Angelo, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale rilevata preliminarmente l'improcedibilità dell'azione disciplinare nei confronti del sig. Luigi Cremascoli, nel frattempo deceduto, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Pier Antonio Rossetti in rappresentanza della società deferita, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società ASD Sant'Angelo la sanzione di euro 466,67 (quattrocentosessantasei/67) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 10 novembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai